



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA
-SERVIZIO CONTENZIOSO-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 60 Del 18.06.2025 Registro generale n. 418 del 18.06.2025

OGGETTO: Atto di citazione in appello avanti la Corte di appello di Catanzaro promosso da Costruzioni Dondi s.p.A. e Ibi s.r.l. avverso sentenza parziale non definitiva del Tribunale di Catanzaro del 25.09.2024. Esecuzione deliberazione di G.C. n. 88 del 10/06/2025. Assunzione impegno di spesa al legale incaricato per la difesa tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. LGS. n. 267/2000;
- il D. LGS. n. 118/2011;
- il D. LGS. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 193/2001 e s. m. i.
 - il regolamento comunale di contabilità;
 - il regolamento comunale sui controlli interni;
 - la L. 241/1990;
 - l'art. 183, commi 8 e 9, e art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Vista la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. n.267/00, che assegna ai Responsabili, la competenza in materia di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- del provvedimento del Sindaco n. 02 del 26.02.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 193 del 10.10.2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla L 388/2000 art. 53/c. 23, come modificata ed integrata dalla L. 448/2001 art. 29/c.4, che legittima l'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

in data 08.04.2025 al prot . n. 2025 è stato notificato all'Ente , ad istanza dello studio legale Cancrini e Partners con sede in Roma , atto di citazione in appello avanti la Corte di Appello di Catanzaro per conto e nell'interesse delle società Costruzioni Dondi S.p.A. e IBI s.r.l. , anche come successore a titolo particolare del Fallimento Gestione Risorse Calabria S.ca.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti , nei confronti della Regione Calabria , del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Calabria , in qualità di Commissario Liquidatore della soppressa ATO2 , della Presidenza del Consiglio dei Ministri , del Comune di Falerna + altri n. 53 comuni , avverso la sentenza parziale e non definitiva n. 2081/2024 del 05.11.2024 resa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro nei giudizi riuniti R.G. n. 4198/2016 e R.G.2242/2017 , avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme per il servizio di depurazione effettuato nei periodi 2004-2006 e 2007 , per il quale la somma dovuta dal comune di Falerna ascenderebbe ad € 238.693,09;

Con la menzionata sentenza parziale e non definitiva << è stata rigettata l'azione contrattuale e l'azione di ingiustificato arricchimento proposte da parte attrice nei confronti dei Comuni , compreso il comune di Falerna , ritenendola infondata per mancanza del titolo contrattuale che obbliga i comuni nei confronti dell'ATI , sull'assunto che " i comuni convenuti , tra i quali il Comune di Falerna non sono parti né del contratto del 15.02.2006, né della scrittura aggiuntiva del 09.08.2006 che risultano invece stipulati tra l'ATO 2 di Catanzaro e l'ATI Dondi- IBI , per cui i suddetti accordi non possono produrre alcun effetto nei confronti dei comuni per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c. (pag. 30 sentenza)" >>.

Vista la deliberazione di G.C. n. 88 del 10.06.2025 con la cui l'Amministrazione si è determinata di costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni , onde confermare l'estromissione dal giudizio detto per come acclarato e stabilito dal giudice di 1° grado, individuando l' Avv. Pasquale Francesco Piraino, del Foro di Paola , con studio in Amantea , quale legale da incaricare per la difesa tecnica dell'Ente , demandando al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito e dare esecuzione alla delibera giuntale n. 88/2025 su indicata;

Visto il Regolamento comunale disciplinate il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione di CC n. 40 del 29/11/2022;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, e, in particolare l'art. 56, comma 1, lett. H, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice ai servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

Preso atto della necessità di coordinare la suddetta norma con l'art. 13, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice: principio del risultato (art. 1); principio della fiducia (Art. 2); principio dell'accesso al mercato (Art. 3);

Richiamato l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023, prevedente l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Considerato che :

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Rilevato che, per il fine di cui sopra, l'Avv. Pasquale Francesco Piraino ,su richiesta dell'Ente, in data 16/06/2025 al prot n. 5150, ha prodotto preventivo per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in questione stimando un compenso di € 3. 298,88 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, a dedurre la ritenuta d'acconto (20%) pari ad € 520,00;

Ritenuti congrui gli importi indicati nel preventivo, calcolato con applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 s.m.i ed evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde pertanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio attesa la modesta entità economica dell'incarico, valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista, nonché considerata l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente;

Stabilito, inoltre, di provvedere all'assunzione di un apposito impegno di spesa;

Dato atto che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area:

1. attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012); informa circa la possibilità di un'eventuale controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;
2. dichiara di aver acquisito la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
3. **Dichiara inoltre di aver accertato** l'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi del menzionato professionista in relazione all'incarico legale di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 24 del vigente codice deontologico Forense (in vigore dal dicembre 2014);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate:

- il Piano delle Performance 2025/2027 ed il piano degli obiettivi 2025 provvisori approvati con deliberazione di G.C. n. 6 del 16.01.2025;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.03.2025 di approvazione del Bilancio pluriennale finanziario 2025/2027;
- il PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 28.03.2025,
- il PTPCT 2023/2025 approvato con delibera di G.C. n. 54 del 31.03.2023, confermato con integrazioni per il 2024 con delibera di G.C. n. 19 del 30.01.2024, confermato, altresì, per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03.02.2025 e confluito nel PIAO 2025.2027;

Dato atto che in esecuzione del presente provvedimento sarà stipulata con il professionista apposita convenzione secondo lo schema già approvato dalla Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 88/2025;

Ritenuto dover provvedere all'assunzione dell'impegno della complessiva spesa di € 3.298,88 (compresa CPA al 4% e IVA al 22%,) ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025.2027, – da ripartire come segue: € 1.649,44 sull'esercizio 2025 ed € 1.649,44 sull'esercizio 2026;

Accertata l'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi del menzionato professionista in relazione all'incarico legale di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 24 del vigente codice deontologico Forense (in vigore dal dicembre 2014);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati:

Di affidare, per i motivi di cui in premessa e in attuazione della Delibera della Giunta comunale n. 88 del 10.06.2025, il servizio legale di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio davanti alla Corte di appello di Catanzaro instaurato da società Costruzioni Dondi S.p.A. e IBI s.r.l., per come in premessa meglio specificato all'Avv. Pasquale Francesco Piraino del Foro di Paola, con studio in Piazza commercio n. 3 – Amantea (CS) - C. Fiscale omissis – Partita IVA 0 2548130794 ;

Di approvare il preventivo delle competenze professionali trasmesso dall' Avv. Pasquale Francesco Piraino, per la difesa tecnica del Comune di Falerna nel giudizio su indicato, acquisito in data 16.06.2025 al prot. n. 0005150, custodito in atti ;

Di impegnare in favore del professionista, sulla base della quantificazione di massima prodotta dal medesimo, la spesa di € 3.298,88 (compresa CPA al 4% e IVA al 22%,) ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025.2027, – da ripartire come segue:

- a) € 1.649,44 sull'esercizio 2025;
- b) € 1.649,44 sull'esercizio 2026;

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio on line del sito istituzionale ed i dati relativi al suddetto incarico nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “ Consulenti e collaboratori”

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso amministrativo al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all' albo pretorio on line o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;

Di trasmettere la presente determinazione al professionista incaricato;

Di inoltrare il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per le determinazioni di competenza.

Falerna li, 18.06.2025

**Il Responsabile dell' Area Amministrativa
F.to Angelino Renne**

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE,

per le motivazioni espresse;

Falerna, 18.06.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	Impegno	Esercizio	Importo
1058	IX19	2025	€ 1. 649,44
		2026	€ 1. 649,44

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

Con l' attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data 19.06.2025

L'Istruttore
F.to Alessandro Vacchiano